

ON.LE CONSIGLIO DI STATO IN S.G. - ROMA

RICORRONO

I Signori Dottori:

1. **Agorini Antonio**, nato a Napoli (Na) il 15/03/1992 e residente in Frattamaggiore (Na) alla Via Mazzini N° 52, 80027, c.f. GRNNTN92C15F839A;
2. **Avallone Valentina**, nata a Napoli (Na) il 25/08/1986 e residente in L'Aquila (Aq) alla Via Luigi Sturzo N° 3, 67100, c.f. VLLVNT86M65F839N;
3. **Catalano Mara Letizia**, nata a Cosenza (Cs) il 06/08/1981 e residente in Canosa di Puglia (Bt) alla Via Doge Leonardo Loredan N° 7, 76012, c.f. CTLMLT81M46D086R;
4. **Cossu Diego**, nato a Carbonia (Su) il 05/09/1986 e residente in Sant'Antioco (Su) alla Via Tratalias n° 157, 09017, c.f. CSSDGI86P05B745H;
5. **Costa Salvatore**, nato a Messina (Me) il 28/12/1992 e residente in Barcellona Pozzo di Gotto (Me) alla Via Dante Alighieri N° 81, 98051, c.f. CSTSVT92T28F158P;
6. **D'Andrea Fabrizio**, nato ad Avezzano (Aq) il 15/06/1987 e residente in Avezzano (Aq) alla Via A. Gramsci N° 26, 67051, c.f. DNDFRZ87H15A515T;
7. **Daniele Domenico**, nato a Foggia (Fg) il 21/08/1967 e residente in Foggia (Fg) alla Via Carlo Ciampitti n° 103, 71121, c.f. DNLDNC67M21D643Q;
8. **Danza Francesca**, nata a San Cesario di Lecce (Le) il 01/04/1987 e residente in San Donato di Lecce (Le) alla Via Redipuglia N°28, 73010, c.f. DNZFN87D41H793R;
9. **Ferraroni Valeria**, nata a Carpi (Mo) il 11/02/1987 e residente in Roma (Rm) al Viale A. Ciamarra N° 22, 00173, c.f. FRRVLR87B51B819X;
10. **Ferrini Claudia**, nata a Roma (Rm) il 20/10/1988 e residente in Roma (Rm) alla Via G. Cerbara N° 94 , 00147, c.f. FRRCLD88R60H501F;
11. **Francocci Stefano**, nato a Frascati (Rm) il 18/05/1966 e residente in Viterbo (Vt) alla Via Carlo Pisacane N° 12, 01100, c.f. FRNSFN66E18D773W;
12. **Legnazzi Francesca**, nata a Palermo (Pa) il 14/08/1982 e residente in Palermo

- (Pa) alla Via Arturo Toscanini N° 2, 90144, c.f. LGNFNC82M54G273F;
13. **Lioy Fabio**, nato ad Avellino (Av) il 11/07/1983 e residente in Monteforte Irpino (Av) alla Via Taverna Campanile N° 204, 83024, c.f. LYIFBA83L11A509J;
 14. **Massaro Antonio**, nato a Caserta (Ce) il 27/09/1986 e residente in (20028) San Vittore Olona (Mi) alla Via S.G. Bosco n. 7, c.f. MSSNTN86P27B963O;
 15. **Passalacqua Laura**, nata a Palermo (Pa) il 04/06/1982 e residente in Sesto Calende (Va) alla Via Valle Perosa N° 10/d, 21018, c.f. PSSLRA82H44G273Y;
 16. **Piras Veronica**, nata a Villanova Tulo (Su) il 01/12/1984 e residente in Roma (Rm) alla Via Diego Angeli N° 8, 00159, PRSVNC84T41L992G;
 17. **Romano Mario**, nato a Roma (Rm) il 15/11/1963 e residente in Roma (Rm) alla Via Crisostomo Salistri N° 4, 00147, c.f. RMNMRA63S15H501U;
 18. **Ruggieri Luca**, nato a Benevento (Bn) il 27/03/1979 e residente in Roma (Rm) alla Via Ennio Bonifazi n° 6, 00167, c.f. RGGLCU79C27A783R;
 19. **Ruotolo Emanuele**, nato a Bari (Ba) il 18/09/1979 e residente in Roma (Rm), in Largo Leo Longanesi N° 9, 00142, c.f. RTLMNL79P18A662T;
 20. **Russo Rudy**, nato a Benevento (Bn) il 28/08/87 e residente in Avellino (Av) alla Via G. Basile N° 4, c.f. RSSRDY87M28A783B;
 21. **Saggiomo Michele Francesco**, nato a Napoli (Na) il 12/04/1977 e residente in Pozzuoli (Na) alla Via Solfatara N° 49, 80078, c.f. SGGMHL77D12F839C,
 22. **Salerno Giuseppe**, nato a Bisacquino (Pa) il 20/02/1974 e residente in Bisacquino (Pa) alla Via Baiocco N° 3, 90032, c.f. SLRGPP74B20A882H;
 23. **Sapia Raffaella**, nata a Torino (To) il 17/07/1967 e residente in Palermo (Pa) alla Via Ciaculli 278/B, 90121, c.f. SPARFL67L57L219Z;
 24. **Spaziani Sara**, nata a Roma (Rm) il 30/03/80 e residente in Ardea (Rm) al Viale Colle Romito N° 302, 00040, c.f. SPZSRA80C70H501Y;
 25. **Trapani Lorenzo**, nato a Catanzaro (Cz) il 10/07/1985 e residente in Catanzaro (Cz) alla Via Monte Botte Donato N° 13, 88100, c.f. TRPLNZ85L10C352J;
 26. **Vartuli Maria Verdiana**, nata a Soriano Calabro (Vv) il 21/05/90 e residente in Acquaro (Vv) alla Via Rosmini, III Traversa, N° 16, 89832, c.f.

VRTMVR90E61I854B;

27. **Volzone Giuseppe**, nato a Napoli (Na) il 30/08/1971 e residente in Anacapri (Na) alla Via Capodimonte N° 46, 80071, c.f. VLZGPP71M30F839A; rappresentati e difesi, giusta procure speciali allegate, dall'Avv. Donatello Genovese del Foro di Potenza (C.F. GNVDTL64B16G942H; PEC: genovese.donatello@cert.ordineavvocatipotenza.it; tel.-fax 0971-22924) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Potenza, alla Via Mazzini 23/A, nonché presso il suddetto domicilio digitale del difensore

C O N T R O

- **Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,
- **Ministro per la Pubblica Amministrazione**, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,
- **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,
- **Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,
- **Formez PA - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.**, in persona del suo Presidente *pro tempore*,

E NEI CONFRONTI

dei Sig.ri **CUCINOTTA Alessio, FAVALLI Vera, NICOLETTI Giovanni e CAGLIOTI Francesca Rosalba**, controinteressati,

PER L'OTTEMPERANZA

della sentenza n. 9489/2024 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato, Quarta Sezione, come corretta con ordinanza n. 1344/2025 del 18-2-2025 della stessa Sezione,

E PER LA DECLARATORIA DI NULLITA' E/O INEFFICACIA

- PREVIA CONCESSIONE DELLE PIU' OPPORTUNE

MISURE CAUTELARI -

- 1) del provvedimento del 18-2-2025, pubblicato sul Portale INPA in data 27-2-2025, di riadozione ora per allora del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 267 (duecentosessantasette) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa (doc. 21);
- 2) ove lesive, delle note del Ministero della difesa acquisite al prot. n. DFP-0089283-A-20/12/2024 e prot. n. DFP-0011182-A-12/02/2025, menzionate nel provvedimento sub 1) e mai comunicate;
- 3) del provvedimento del 18-2-2025, pubblicato sul Portale INPA in data 27-2-2025, di riadozione ora per allora del bando del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 374 (trecentosettantaquattro) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'Area Funzionari, in diversi profili professionali (doc. 22);
- 4) ove lesive, delle note del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste acquisite al prot. n. DFP-0088787-A-19/12/2024 e prot. n. DFP-0011117-A-12/02/2025, menzionate nel provvedimento sub 3) e mai comunicate;
- 5) della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in valutazione delle politiche pubbliche (codice A.2), pubblicata il 30-9-2024 sul Portale INPA (doc. 17);
- 6) della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il

reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in procurement (codice A.3), pubblicata il 20-11-2024 sul Portale INPA (sia quella originaria che quella rettificata) (doc. 18);

- 7) ove esistenti, delle graduatorie degli idonei non vincitori dei predetti concorsi, benché non pubblicate;
- 8) ove esistenti, dei provvedimenti di validazione e/o di approvazione delle predette graduatorie;
- 9) ove esistenti, dei provvedimenti di nomina e di immissione in servizio dei vincitori dei concorsi *de quibus*;
- 10) di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti posti in essere dalle Commissioni esaminatrici relativamente ai concorsi *de quibus*;
- 11) ove lesivi, degli atti di nomina delle Commissioni esaminatrici dei concorsi *de quibus*;
- 12) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, per quanto lesivo dell'interesse dei ricorrenti.

F A T T O

I ricorrenti hanno partecipato e sono risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133, poi elevate a 2.736, unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, il cui bando è stato pubblicato nella G.U.4s. n. 50 del 30-6-2020 (doc. 5) ed è stato modificato con bando integrativo pubblicato nella G.U.4s. n. 60 del 30-7-2021 (doc. 6). La relativa procedura è stata espletata tramite il Centro Formez PA.

La graduatoria finale CUFA (acronimo per Concorso Unico Funzionari Amministrativi), pubblicata nella G.U.4s. n. 10 del 4-2-2022 (doc. 7), ha subito molteplici aggiornamenti, per effetto di varie sentenze giurisdizionali, ed è stata nuovamente

pubblicata, da ultimo, in data 27-12-2023 sul sito Formez PA (doc. 8).

L'ultima graduatoria CUFA vede i 27 odierni ricorrenti collocati nelle seguenti posizioni (nell'ordine): Francocci Stefano: 7668; Vartuli Maria Verdiana: 8002; Ruotolo Emanuele: 8198; Romano Mario: 8244; Ferrini Claudia: 8528; Salerno Giuseppe: 8746; Passalacqua Laura: 9226; Agorini Antonio: 9402; Piras Veronica: 9935; Massaro Antonio: 10466; Ruggieri Luca: 10538; Catalano Mara Letizia: 10822; Russo Rudy: 11245; Legnazzi Francesca: 11335; Avallone Valentina: 11488; Ferraroni Valeria: 11736; Cossu Diego: 11928; Volzone Giuseppe: 12472; Costa Salvatore: 13164; Lioy Fabio: 13848; Sapia Raffaella: 14025; Saggiomo Michele Francesco: 14738; Daniele Domenico: 17567; Trapani Lorenzo: 17776; D'Andrea Fabrizio: 18762; Spaziani Sara: 19095; Danza Francesca: 20505 (v. doc. 7).

La graduatoria CUFA degli idonei, per effetto di molteplici scorrimenti, l'ultimo dei quali nel gennaio 2024 (docc. da 9 a 14), è stata utilizzata, fino al posto n. 7268, per la copertura di posti in numerose amministrazioni pubbliche, indicate nel bando di concorso: Avvocatura generale dello Stato; Presidenza del Consiglio dei ministri; ruolo speciale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Ministero dell'interno; Ministero della difesa; Ministero dell'economia e delle finanze; Ministero dello sviluppo economico; Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero dell'istruzione; Ministero dell'università e della ricerca; Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; Ministero della salute; Ispettorato nazionale del lavoro; Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; Agenzia per l'Italia digitale.

Del tutto inopinatamente, nel dicembre del 2023, pur essendo disponibili oltre 14.000 idonei della predetta graduatoria CUFA, alcune Amministrazioni statali, violando l'obbligo di scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, sancito da varie disposizioni normative e da costante indirizzo giurisprudenziale, hanno

bandito nuove procedure selettive volte ad assumere profili di funzionari, omogenei a quelli contemplati dalla predetta graduatoria CUFA.

In particolare sono stati pubblicati: a) il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della Difesa, sul sito istituzionale della Commissione Ripam in data 29.12.2023 (doc. 15); b) il bando del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'Area Funzionari, sul sito della Commissione Ripam il 28.12.2023 (doc. 16).

Detti bandi, impugnati dagli odierni ricorrenti prima con ricorso al TAR del Lazio NRG 1852/2024 e poi con ricorso in appello iscritto al NRG 4633/2024 (doc. 4), sono stati annullati da codesto On.le Consiglio di Stato con la sentenza n. 9489/2024 del 26-11-2024 (doc. 1), come corretta con ordinanza n. 1344/2025 del 18-2-2025, quanto all'esatto nominativo dell'appellante Sapia Raffaella e all'aggiunta del nominativo dell'appellante Saggiomo Michele Francesco (doc. 2).

Sennonché, nelle more della decisione, sul Portale unico del reclutamento INPA sono stati pubblicati:

- a) la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in valutazione delle politiche pubbliche - codice A.2 (doc. 17);
- b) la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico,

giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in procurement - codice A.3 (doc. 18).

Tali atti sono stati cautelativamente impugnati dai ricorrenti con ulteriore ricorso al TAR del Lazio, notificato il 29-11-2024 ed iscritto al NRG 14123-2024, attualmente pendente (doc. 19).

Con istanza del 3-12-2024 (doc. 20) i ricorrenti hanno chiesto alle Amministrazioni-parti nel giudizio conclusosi con le sentenze n. 9488 e 9489 del 2024 del Consiglio di Stato (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro della P.A., Ministero della Difesa, MASAF, Commissione RIPAM, Formez PA) di assumerli in servizio, dichiarandosi disposti, in tale evenienza, a rinunciare agli effetti favorevoli della sentenza, sì da consentire la prosecuzione dei concorsi di cui ai bandi annullati.

La proposta, tuttavia, non ha avuto alcun seguito.

Da ultimo, in data 27-2-2025, sono stati pubblicati sul Portale INPA i provvedimenti di riadozione ora per allora dei bandi di concorso annullati (docc. 21 e 22), meglio specificati in epigrafe sub nn. 1) e 3).

Tali provvedimenti, in uno agli ulteriori atti indicati in epigrafe, sono in contrasto con la sentenza n. 9489/2024 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, come corretta con ordinanza n. 1344/2025 del 18-2-2025 della stessa Sezione, della quale si chiede l'ottemperanza, alla stregua dei seguenti

MOTIVI

I

Violazione e falsa applicazione dell'art. 21-septies della L. 241/1990, dell'art. 114 c.p.a. (d.lgs. 104/2010) e delle statuizioni della sentenza n. 9489/2024 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato, come corretta con ordinanza n. 1344/2025 del 18-2-2025 della stessa Sezione.

1. - Con la pronuncia n. 9489/2024 del 26-11-2024 (doc. 1), resa sull'appello NRG 4633/2024 (doc. 4), proposto dagli odierni ricorrenti per ottenere la riforma della sentenza n. 5984/2024 del TAR del Lazio, che aveva respinto il ricorso di primo grado NRG 1852/2024, l'On.le Consiglio di Stato ha così statuito:

“10. Gli odierni appellanti, tutti risultati idonei nella graduatoria di merito pubblicata il 14 gennaio 2022 relativa al concorso unico per funzionari amministrativi (C.U.F.A.) bandito il 30 giugno 2020, hanno lamentato, in primo luogo, l’ingiustizia della sentenza impugnata, poiché in essa il T.a.r. aveva, a loro dire erroneamente, ritenuto che il due nuovi bandi di concorso del dicembre 2023 fossero stati emessi dall’Amministrazione in un momento in cui il periodo di vigenza della graduatoria in cui erano inseriti era ormai trascorso.

11. Evidenziando come il biennio di validità delle graduatorie, ai sensi dell’art. 35 comma 5ter del d.lgs. n. 165/2001, non potesse che decorrere dalla loro versione definitiva, all’esito di eventuali modifiche ad esse apportate, gli originari ricorrenti hanno sostenuto che tale termine, nel caso della graduatoria in questione, dovesse essere conteggiato solo a partire dal 27 dicembre 2023, data in cui erano state pubblicate sul sito istituzionale le ultime modifiche, consistenti, secondo la loro ricostruzione, non nella mera rettifica di errori materiali, ma in una vera e propria rivalutazione dei titoli dei candidati e della prova da essi svolta. Alla luce di tali considerazioni, gli odierni appellanti hanno, dunque, chiesto al Consiglio di Stato di “annullare in ogni caso nelle parti di interesse gli atti impugnati, ammettere tutti gli appellanti alle procedure di scelta sedi di cui all’ultimo avviso di scorrimento (03.01.2024, riaperto il 09.01.2024), accertare l’attuale validità della Graduatoria CUFA unitamente al (loro) diritto... a veder la stessa utilizzata sino esaurimento ex art. 19 del D.P.R. n. 487/1994, accertare per l’effetto l’utilizzo prioritario della Graduatoria da parte delle resistenti e di ogni altra P.A. interessata per colmare i propri fabbisogni in relazione al profilo Funzionario, e condannare la P.A., in ogni caso, ad adottare ogni provvedimento opportuno a tutelare i (loro) diritti”.

12. Gli appellanti hanno, poi, dedotto l’erroneità della sentenza del T.a.r. anche in relazione al preteso mancato raggiungimento della prova di resistenza rispetto all’impugnazione proposta, lamentando che il giudice di prime cure non avesse considerato adeguatamente, in questo caso, né la complessità dell’oggetto del giudizio, né tantomeno il fatto che “i soggetti concorsisti collocati nella Graduatoria CUFA che (avessero)...ricoperto i posti oggetto dei 2 nuovi bandi impugnati ben avrebbero potuto rinunciare e, quindi, l’interesse si sarebbe potuto spostare ad oltranza verso chi ricopriva posizioni deteriori; e, dunque, potenzialmente l’azione interessa(re) sia il

soggetto che immediatamente avrebbe potuto ricoprire quel determinato posto X oggetto di nuovo bando, quanto l'ultimo collocato in Graduatoria”.

13. Gli originari ricorrenti hanno, inoltre, censurato l'apoditticità dell'esclusione da parte del T.a.r. sia dell'omogeneità che dell'identità tra le posizioni da ricoprire, le prove da sostenere, le materie d'esame e i requisiti d'accesso dei bandi messi a confronto, sottolineando che la comparazione tra le tre procedure di concorso avrebbe dovuto effettuarsi in concreto, “o meglio in riferimento al tipo di figura che si (andava)...a ricercare, nella specie (sempre) quella di funzionario”.

14. Sul punto gli odierni appellanti hanno osservato, in particolare, che, dinanzi all'appartenenza delle figure da selezionare alla “medesima famiglia”, soprattutto “le P.A. non (avevano)... motivato – e non (erano) state in grado di giustificare - le ragioni per cui non... (avevano applicato) il criterio della prevalenza della graduatoria di data anteriore, quale regola generale rispondente ai principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, derogabile solo in presenza di ragioni di interesse pubblico idonee a giustificare la compressione del diritto allo scorrimento prioritario degli idonei utilmente classificatisi nella graduatoria più antica, come, ad esempio, nei casi di modifica della disciplina inerente la procedura concorsuale quanto alle prove ed ai requisiti di partecipazione ovvero di difformità sostanziale fra il profilo professionale per il quale il precedente concorso era stato bandito e quello del posto da coprire; circostanze, queste, non ricorrenti nella specie... E tanto anche alla luce del fabbisogno acclarato e sussistente alla luce dei PIAO (che erano stati) depositati agli atti...”

15. Tali censure sono in parte fondate e devono essere accolte limitatamente ai profili e per le ragioni di seguito illustrati.

16. A prescindere dal problema della possibile decorrenza ex novo del biennio di efficacia ex art. 35 comma 5 ter del d.lgs. n. 165/2001 dalla pubblicazione di ciascuna “nuova versione” della graduatoria definitiva e dalla questione dell'esatta individuazione della natura giuridica di mere rettifiche o di veri e propri nuovi provvedimenti delle graduatorie pubblicate successivamente alla prima, nel caso di specie occorre osservare che i due concorsi di cui ai bandi pubblicati nelle date del 29 dicembre 2023 e del 28 dicembre 2023, a differenza di quanto ritenuto dal T.a.r. nella sentenza appellata, risultano essere stati indetti, rispettivamente per il Ministero della difesa e per il Ministero dell'agricoltura, in un periodo in cui la graduatoria nella quale

gli appellanti figurano come idonei era senza dubbio ancora efficace, essendo stata pubblicata il 14 gennaio 2022.

17. La suddetta circostanza, in verità centrale per la soluzione della controversia e, in particolare, per la valutazione della legittimità dei bandi stessi, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica considerazione da parte dell'Amministrazione nell'adozione dei provvedimenti impugnati in primo grado, dovendo, secondo la disciplina normativa vigente, l'eventuale determinazione di indire un nuovo concorso durante il periodo di validità di precedenti graduatorie essere assistita necessariamente da una precisa e dettagliata motivazione.

18. Come affermato, infatti, dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, "in presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace la regola generale da seguire per la copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento della medesima, a preferenza dell'indizione di un nuovo concorso; la disciplina positiva non si spinge fino ad assegnare agli idonei un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria (con correlativo obbligo cogente per l'ente), imponendo piuttosto all'Amministrazione, che abbia a determinarsi diversamente, un rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta derogatoria" (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 21 maggio 2024, n. 4524; Sez. VII, 29 aprile 2024, n. 3855; Sez. IV, 4 ottobre 2019, n.5071).

19. Gli originari ricorrenti, con le censure riproposte in appello, hanno rimarcato proprio l'assenza nei provvedimenti impugnati di qualsiasi giustificazione della scelta compiuta dall'Amministrazione di "scavalcare" la graduatoria che li riguardava per bandire due nuovi concorsi, evidenziando, così, una grave criticità dell'operato della p.a. che non può che condurre all'illegittimità dei nuovi bandi del dicembre 2023.

20. L'appello proposto deve, dunque, come anticipato, essere parzialmente accolto, con riforma della sentenza del T.a.r. nel senso dell'accoglimento del ricorso di primo grado relativamente ai due bandi pubblicati il 29 dicembre 2023 e il 28 dicembre 2023 che devono essere annullati.

Al riguardo, è poi indubbia la sussistenza dell'interesse a ricorrere poiché, a differenza di quanto ritenuto dal T.a.r., l'annullamento dei bandi restituisce ai ricorrenti quantomeno la chance di essere assunti indipendentemente dalla prova dell'immediato conseguimento del bene della vita.

21. A diverse conclusioni deve giungersi, invece, nel presente giudizio, per l'azione - riproposta dagli originari ricorrenti in appello - concernente l'accertamento in positivo della data di scadenza della graduatoria del concorso indetto nel 2020 fino al 27 dicembre 2025, che, alla luce di tutte le particolarità del caso, dei complessi elementi emergenti dagli atti e dell'esito dell'azione impugnatoria, nonché della formulazione stessa della relativa domanda, deve essere dichiarata, come rilevato dal Collegio all'udienza di discussione, inammissibile, in quanto non sorretta da un interesse attuale e concreto degli originari ricorrenti alla sua proposizione e coltivazione.

22. Attraverso il riconoscimento della perdurante vigenza della graduatoria del concorso CUFA al momento dell'indizione dei nuovi concorsi e, perciò, dell'illegittimità dei relativi bandi, nella fattispecie in esame, gli appellanti vedono, infatti, direttamente soddisfatta la loro pretesa ed immediatamente realizzato l'interesse azionato, raggiungendo in pratica il bene della vita agognato, cosicché, in assenza di atti dell'Amministrazione tesi a negare la validità della graduatoria stessa, nello specifico caso in questione, l'accoglimento di un'azione di accertamento esercitata per così dire "in prevenzione" dai ricorrenti, in via del tutto disancorata da qualsiasi determinazione amministrativa di segno contrario rispetto al loro interesse, condurrebbe alla violazione del comma 2 dell'art. 34 c.p.a., finendo per concretizzarsi nell'emissione da parte del giudice amministrativo di una pronuncia riferita a poteri amministrativi non ancora esercitati.

23. È vero, infatti, che la giurisprudenza amministrativa, a partire dalla decisione dell'Adunanza Plenaria n. 15, del 29 luglio 2011 si è sviluppata nel senso di ammettere l'azione generale di accertamento anche a tutela di posizioni di interesse legittimo, ma ciò sempre a patto che la stessa risulti "... necessaria al fine di colmare esigenze di tutela non suscettibili di essere soddisfatte in modo adeguato dalle azioni tipizzate". In altre parole, nel processo amministrativo, l'azione di accertamento è sì ammissibile ma, in diretta applicazione del principio di effettività della tutela, diviene concretamente utilizzabile là dove manchino, nel sistema, strumenti giurisdizionali a protezione di interessi certamente riconosciuti dall'ordinamento (Cons. Stato, Sez. III, 26 maggio 2023, n. 5207; 7 aprile 2021, n. 2804; Sez. IV, 7 gennaio 2019, n. 113).

24. Nel caso in questione, al contrario, come anticipato, i ricorrenti impugnando tempestivamente i nuovi bandi emessi dall'amministrazione senza alcuna

considerazione della perdurante vigenza della precedente graduatoria ed ottenendo l'annullamento di tali provvedimenti hanno potuto efficacemente tutelare i loro interessi, salvaguardandoli da ogni effetto lesivo.

25. In conclusione l'appello deve essere, quindi, in parte accolto, con accoglimento, in riforma della sentenza appellata, del ricorso di primo grado nella parte concernente l'impugnazione dei bandi di concorso pubblicati nelle date del 28 e del 29 dicembre 2023.

26. La domanda di accertamento dell'efficacia della graduatoria fino al 27 dicembre 2025 deve essere, invece, per le ragioni esposte, dichiarata inammissibile.

27. In considerazione della complessità delle questioni trattate e dell'esito complessivo del giudizio sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado.

P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, in riforma della sentenza del T.a.r., accoglie parzialmente il ricorso di primo grado in relazione alla domanda di annullamento dei bandi impugnati.

Dichiara inammissibile la domanda di accertamento dell'efficacia della graduatoria del concorso bandito il 30 giugno 2020 fino al 27 dicembre 2025.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa".

La pronuncia è stata corretta con ordinanza n. 1344/2025 del 18-2-2025, quanto all'esatto nominativo dell'appellante Sapia Raffaella e all'aggiunta del nominativo dell'appellante Saggiomo Michele Francesco (v. doc. 2).

* * * * *

2. - La sentenza n. 9488/2024 e l'ordinanza di correzione n. 1344/2024 del Consiglio di Stato sono state notificate alle Amministrazioni intimare in data 18-2-2025 (doc. 3) e da queste non sono state impugnate con l'unico mezzo ad esse consentito, ossia il ricorso per cassazione, sicché sono passate in giudicato nei loro confronti (benché la sentenza sia stata impugnata, in via straordinaria, da alcuni soggetti, con opposizioni di terzo iscritte ai NRG 303, 845, 857 e 858 del 2025 del Consiglio di

Stato, fissate per l'udienza del 3 luglio 2025 innanzi alla Quarta Sezione).

Detta pronuncia è pienamente esecutiva; il che consente agli odierni ricorrenti di agire in ottemperanza per conseguire l'attuazione, ai sensi dell'art. 112, secondo comma, lett. b), c.p.a. (che recita: “2. *L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: (...) b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo ...*”).

I provvedimenti indicati in epigrafe violano e/o eludono le statuizioni della pronuncia n. 9489/2024, che, al punto 22, ha dichiarato “*che gli appellanti vedono ... direttamente soddisfatta la loro pretesa ed immediatamente realizzato l'interesse azionato, raggiungendo, in pratica, il bene della vita agognato*” (ossia l'assunzione nei posti di lavoro illegittimamente messi a concorso) e, al punto 24, ha affermato che “*i ricorrenti, impugnando tempestivamente i nuovi bandi emessi dall'amministrazione senza alcuna considerazione della perdurante vigenza della precedente graduatoria ed ottenendo l'annullamento di tali provvedimenti, sono riusciti a tutelare efficacemente i loro interessi, salvaguardandoli da ogni effetto lesivo*”.

Evidente il richiamo alle tesi della pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 3/2011, la quale ha puntualizzato che:

“In definitiva, il disegno codicistico, in coerenza con il criterio di delega fissato dall'art. 44, comma 2, lettera b, n. 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha superato la tradizionale limitazione della tutela dell'interesse legittimo al solo modello impugnatorio, ammettendo l'esperibilità di azioni tese al conseguimento di pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa.

Di qui, la trasformazione del giudizio amministrativo, ove non vi si frapponga l'ostacolo dato dalla non sostituibilità di attività discrezionali riservate alla pubblica amministrazione, da giudizio amministrativo sull'atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, a giudizio sul rapporto regolato dal medesimo atto, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata.

Alla stregua di tale dilatazione delle tecniche di protezione, viene confermata e potenziata la dimensione sostanziale dell'interesse legittimo in una con

la centralità che il bene della vita assume nella struttura di detta situazione soggettiva.

Come osservato dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 500/1999, l'interesse legittimo non rileva come situazione meramente processuale, ossia quale titolo di legittimazione per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo, né si risolve in un mero interesse alla legittimità dell'azione amministrativa in sé intesa, ma si rivela posizione schiettamente sostanziale, correlata, in modo intimo e inscindibile, ad un interesse materiale del titolare ad un bene della vita, la cui lesione (in termini di sacrificio o di insoddisfazione a seconda che si tratti di interesse oppositivo o pretensivo) può concretizzare un pregiudizio.

L'interesse legittimo va, quindi, inteso come la posizione di vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della vita interessato dall'esercizio del potere pubblicistico, che si compendia nell'attribuzione a tale soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione o la difesa dell'interesse al bene.

Anche nei riguardi della situazione di interesse legittimo, l'interesse effettivo che l'ordinamento intende proteggere è quindi sempre l'interesse ad un bene della vita che l'ordinamento, sulla base di scelte costituzionalmente orientate confluite nel disegno codicistico, protegge con tecniche di tutela e forme di protezione non più limitate alla demolizione del provvedimento ma miranti, ove possibile, alla soddisfazione completa della pretesa sostanziale”.

Ne consegue che appare meritevole di tutela la pretesa dei ricorrenti ad ottenere, in esecuzione della pronuncia n. 9489/2024, il bene della vita agognato, ossia l'assunzione nei posti da funzionario amministrativo messi a concorso coi bandi annullati, previa declaratoria di nullità degli atti e dei provvedimenti intervenuti *medio tempore*, dettagliatamente indicati nel ricorso introduttivo.

Gli atti in epigrafe, pertanto, vanno dichiarati nulli e/o inefficaci, ai sensi dell'art. 21-septies della L. 241/1990 (secondo il quale “è **nullo** il provvedimento amministrativo ... che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato”) e dell'art. 114 c.p.a. (che recita: “4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: b) dichiara **nulli** gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato; c) nel caso di

*ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando **inefficaci** gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano”).*

E' noto, infatti, che se, da un lato, l'annullamento di un atto inscindibile, come il bando di concorso, produce effetti caducatori *ultra partes*, dall'altro, “secondo un risalente e consolidato orientamento interpretativo gli effetti di accertamento della pretesa e, conseguenzialmente a tale accertamento, *quelli ordinatori/conformativi operano sempre solo inter partes*, essendo soltanto le parti legittimate a far valere la violazione dell'obbligo conformativo o dell'accertamento della pretesa contenuto nel giudicato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1 dicembre 2017, n. 5634; Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 6964; Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2003, n. 4977; Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2000, n. 1142; Cons. Stato, sez. IV, 2 agosto 2000, n. 4253; Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 1994, n. 276; Cons. Stato, sez. IV, 18 luglio 1990, n. 561)” (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 27/02/2019, nn. 4 e 5; nello stesso senso v. pure Cons. Stato, Ad. Plen., 29-10-2024, n. 15).

Dunque il giudicato favorevole formatosi sulla pronuncia di che trattasi consente ai ricorrenti (e solo ad essi) di aspirare alla copertura dei posti di funzionario amministrativo messi a concorso coi bandi annullati, a prescindere dalla loro posizione in graduatoria, in considerazione del principio processuale della domanda e dei limiti agli effetti del giudicato propri di una giurisdizione di carattere soggettivo, come quella amministrativa, che fa sì che gli effetti favorevoli della sentenza n. 9489/2024 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato valgano soltanto per le parti di quel giudizio (gli odierni ricorrenti, appunto), non già per i terzi ad esso rimasti estranei (si vedano, in tal senso, le pronunce n. 9224/2022 e 9246/2022 del Consiglio di Stato e, da ultimo, anche la sentenza n. 15/2024 dell'Adunanza Plenaria).

L'operato delle Amministrazioni resistenti è, dunque, palesemente violativo o comunque elusivo del suddetto giudicato, essendosi preferito emanare provvedimenti di riadozione ora per allora dei bandi di concorso annullati, invece che procedere, in ottemperanza alla suddetta sentenza, all'assunzione dei ricorrenti nei posti da

funzionario amministrativo messi a concorso coi bandi annullati.

Deve, infatti, precisarsi che la graduatoria CUFA è tuttora valida ed efficace per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del D.lgs. 164/2001, in quanto la stessa, pubblicata nella G.U.4s. n. 10 del 4-2-2022 (doc. 7), ha subito molteplici aggiornamenti, per effetto di varie sentenze giurisdizionali, ed è stata nuovamente pubblicata, da ultimo, in data 27-12-2023, sul sito Formez PA (doc. 8).

Infatti il biennio di validità della graduatoria *de qua* deve correttamente farsi decorrere dalla sua versione definitiva, all'esito delle modifiche successivamente apportate, che ne hanno comportato la rinnovazione, atteso che la graduatoria originaria è stata integralmente sostituita da quella successiva, che ha previsto un nuovo ordine dei candidati ed è stata nuovamente validata e riapprovata.

A tale riguardo, infatti, la giurisprudenza ha precisato che *“laddove l'amministrazione abbia provveduto a modificare una graduatoria in quanto errata, anche se l'errore sia stato accertato giudizialmente, non è possibile far decorrere il termine di validità della seconda graduatoria (di definitiva collocazione dei candidati) dal momento di pubblicazione di precedente graduatoria ormai non più in essere in quanto errata e sostituita da altra successiva”* (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 13-01-2022 n. 13, confermata da Cons. Stato, Sez. III, 31/10/2022, n. 9388; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 4 aprile 2012, n. 968).

Peraltro, oltre ai numerosi scorrimenti precedenti che hanno riguardato anche posti dei Ministeri della Difesa e MASAF (docc. da 9 a 13), vi è stato uno scorrimento della graduatoria CUFA nel gennaio 2024 (doc. 14), dopo la pubblicazione dei bandi annullati dal Consiglio di Stato, a dimostrazione della chiara volontà della PA di ricercare quelle stesse figure di funzionari CUFA anche dopo l'emanazione dei bandi del dicembre 2023, poi annullati in sede giurisdizionale.

L'obbligo di scorrimento della graduatoria CUFA, oltre che espressamente riconosciuto dalla pronuncia n. 9489/2024 di codesto On.le Consiglio, è sancito inequivocabilmente dalle seguenti disposizioni:

- art. 35, comma 5-ter, del D.lgs. 165/2001, che recita: “Le graduatorie dei concorsi

per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione”;

- art. 35.1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, che dispone: “L'amministrazione può coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei”;
- art. 36, comma 2, del D.lgs. 165/2001, che recita: “Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”;
- art. 21, comma 2, del DPR 487/1994, come sostituito dal DPR 82/2023, che dispone: “Le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni”;
- art. 4, comma 1, lettera a-bis), del D.L. 101/2013, conv. in L. 125/2013, e s.m.i., che recita: “Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato" (che integra l'art. 36 del D.lgs. 165/2001);
- art. 4, comma 3, del D.L. 101/2013, conv. in L. 125/2013, e s.m.i., che recita: “Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee

necessità organizzative adeguatamente motivate".

Pertanto si chiede l'accoglimento del presente ricorso e l'emanazione delle statuizioni di cui alle conclusioni che seguono.

DOMANDA CAUTELARE

Si ritiene che l'ammissibilità della tutela cautelare in ogni ambito del potere giurisdizionale del Giudice Amministrativo, e quindi anche nel giudizio di ottemperanza, discenda dai principi di cui agli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione, che esigono che i diritti soggettivi e gli interessi legittimi del singolo ricevano una tutela piena ed effettiva, in ogni sede giudiziaria.

Al riguardo, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con l'ordinanza 30 marzo 2000 n. 1 (Pres. Laschena, Est. Maruotti), ha affermato, in materia cautelare, i seguenti principi di carattere generale:

"12.1. Per la più recente e consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, «la disponibilità delle misure cautelari è strumentale all'effettività della tutela giurisdizionale e costituisce espressione del principio per cui la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione, in attuazione dell'articolo 24 della Costituzione» (Corte Cost., 16 luglio 1996, n. 249; Corte Cost., 23 giugno 1994, n. 253; Corte Cost., 28 giugno 1985, n. 190).

Con riferimento particolare alla giurisdizione amministrativa, la Corte ha affermato tale regola generale in relazione sia alla tutela degli interessi legittimi che alla tutela dei diritti soggettivi, in quanto lo stesso legislatore non può precludere al giudice amministrativo l'emanazione di ordinanze cautelari, idonee ad evitare che la durata del processo vada a danno del ricorrente.

Quanto alla tutela degli interessi legittimi, più volte la Corte Costituzionale ha posto in evidenza «il carattere essenziale della procedura cautelare e l'intima compenetrazione della stessa con il processo di merito, dichiarando illegittima l'esclusione o la limitazione del potere cautelare con riguardo a determinate categorie di atti amministrativi o al tipo di vizio denunciato» (Corte Cost., 16 luglio 1996, n. 249, cit.; Corte Cost., 17 luglio 1975, n. 227; Corte Cost., 27 dicembre 1974, n. 284).

Pertanto, mediante una ordinanza cautelare di sospensione del

provvedimento impugnato, per evitare che la durata del processo vada a danno del ricorrente nel caso di sussistenza dei relativi presupposti (del *fumus boni iuris* e del danno grave ed irreparabile), il giudice amministrativo può sospendere gli effetti dell'atto di cui prevede vi sarà l'annullamento con la sentenza di cognizione e, in sua attesa, può disporre misure provvisorie.

Basta sul punto richiamare la giurisprudenza di questo Consiglio (Adunanza Plenaria, ord. 8 ottobre 1982, n. 17, cui ha operato un richiamo la sentenza della Corte Costituzionale 22 aprile 1991, n. 175), per la quale, a tutela degli interessi legittimi anche pretensivi, il giudice amministrativo può emanare una pronuncia cautelare che ecceda la mera sospensione degli effetti dell'atto impugnato (senza effettuare la scelta discrezionale che la legge riserva all'amministrazione: Cons. Stato, Quinta Sezione, ord. 21 giugno 1996, n. 1210; Quarta Sezione, ord. 28 agosto 1990, n. 789; nonché Corte di Cassazione, Sez. Un., 22 luglio 1983, n. 5062; Sez. Un., 24 febbraio 1975, n. 693; Sez. Un., 2 ottobre 1974, n. 3870; Sez. Un., 2 ottobre 1974, n. 2531; Sez. Un., 25 ottobre 1973, n. 3732).

Quanto alla tutela dei diritti soggettivi devoluti alla sua giurisdizione, con la sentenza 28 giugno 1985, n. 190, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 21, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971 (per contrasto con gli articoli 3 e 113 della Costituzione), «nella parte in cui, limitando l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo alla sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, non consente al giudice stesso di adottare nelle controversie patrimoniali di pubblico impiego, sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, i provvedimenti d'urgenza che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare, provvisoriamente, gli effetti della decisione di merito».

Dunque, alla stregua degli esposti principi, la tutela cautelare non può essere esclusa in sede di ottemperanza, sicché è ammissibile nel presente giudizio, sussistendo i relativi presupposti.

Sussiste, anzitutto, il presupposto *fumus boni iuris*, alla stregua di quanto dedotto col motivo I che precede.

Sussiste, altresì, il pericolo di un danno grave ed irreparabile per gli odierni ricorrenti, per effetto dei provvedimenti in contestazione, che precludono loro il diritto,

ormai maturato, di coprire i posti messi a concorso coi bandi annullati e di essere finalmente assunti alle dipendenze della P.A., sì da garantire a sé stessi ed alle rispettive famiglie un'esistenza libera e dignitosa e da realizzare qual diritto al lavoro consacrato nella Carta costituzionale (artt. 4, 35 e 36 Cost.).

Infatti i provvedimenti di riadozione ora per allora dei bandi di concorso annullati, in questa sede impugnati, dispongono di “*confermare, conseguentemente, ogni atto della procedura selettiva sin qui posto in essere*”.

Pertanto, qualora, nelle more del giudizio di ottemperanza, i posti di che trattasi venissero coperti mediante la nomina dei vincitori dei concorsi, l'interesse dei ricorrenti verrebbe irrimediabilmente compromesso.

Voglia pertanto l'On.le Collegio accogliere l'istanza cautelare ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, come già disposto dalla IV Sezione con ordinanza n. 1294/2025 del 4-4-2025 (doc. 23) nel parallelo giudizio NRG 1944/2025, relativo all'ottemperanza della sentenza “gemella” n. 9488/2024.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Stante l'elevato numero di potenziali controinteressati e l'impossibilità di notificare direttamente il ricorso a tutti costoro, si chiede, ove necessario, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., autorizzarsi la notifica per pubblici proclami del presente ricorso, mediante la sua pubblicazione sui siti internet delle Amministrazioni intimare ovvero secondo altre modalità idonee individuate dal Sig. Presidente o dall'On.le Collegio, entro un congruo termine che consenta di eseguire agevolmente tale adempimento.

* * * * *

Tanto premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, rassegnano le seguenti richieste e

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Consiglio di Stato, in accoglimento del presente ricorso, ai sensi degli artt. 114 c.p.a. e 21-septies della L. 241/1990:

- a) *preliminarmente*, disporre le misure cautelari più idonee a tutelare la posizione giuridica degli odierni ricorrenti, inclusa la provvisoria dichiarazione di nullità

e/o inefficacia degli atti indicati in epigrafe, poiché emanati in violazione od in elusione del giudicato;

- b) ove necessario, disporre la notifica per pubblici proclami del presente ricorso, stante l'elevato numero di controinteressati;
- c) *nel merito*, disporre l'ottemperanza della sentenza n. 9489/2024 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato, Quarta Sezione, come corretta con ordinanza n. 1344/2025, ordinando alle Amministrazioni intimare l'assunzione dei ricorrenti nei posti da funzionario amministrativo messi a concorso coi bandi annullati, e/o prescrivendone le relative modalità esecutive, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione;
- d) dichiarare nulli e/o inefficaci gli atti indicati in epigrafe, poiché emanati in violazione od in elusione del giudicato;
- e) nominare, ove occorra, un commissario ad acta, che provveda all'esecuzione della prefata sentenza n. 9489/2024, come corretta con ordinanza n. 1344/2025, in luogo delle Amministrazioni intimare, inadempienti;
- f) fissare la somma di denaro dovuta dalle Amministrazioni intimare per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato (c.d. *astreinte*);
- g) condannare le Amministrazioni intimare al pagamento delle spese del presente giudizio ed alla rifusione del contributo unificato.

Ai fini del contributo unificato si precisa che il procedimento è di valore indeterminabile e che è dovuto l'importo fisso pari ad € 150,00, trattandosi di giudizio di ottemperanza in materia lavoro.

Potenza, 23 aprile 2025

Avv. Donatello Genovese